



**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
(Provincia di Bari)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione ordinaria

Convocazione 1°

**Oggetto:** Regolamento generale delle entrate comunali – modifiche ed integrazioni.

L'anno duemilaundici, il giorno ventuno del mese di Dicembre, alle ore 19,20 con proseguo, nella solita sala adunanze consiliari.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

Dall'appello risulta: Prof. Antonio NATALICCHIO – Sindaco – Presente

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
ANNESE	LUIGI	Si	
DRAGO	MICHELE ARCANGELO	Si	
VISCOSO	GAETANO	Si	
RESTIVO	MARIA	Si	
ALTIERI	GIUSEPPE	Si	
DE GAETANO	RAFFAELE	Si	
MASSARI	NICOLA	Si	
DEPALMA	ANGELO	Si	
CAMPOREALE	GIOVANNI	Si	
LOPRAINO	MICHELE	Si	
MAGARELLI	PANTALEO		Si
DOLCIAMORE	FRANCESCO	Si	
TURTURRO	ANGELO		Si
PISCITELLI	LEONARDO		Si
CORTESE	FILIPPO		Si
BAVARO	VITANGELO		Si
IANNONE	RUGGIERO	Si	
LASORSA	ANGELO		Si
PALMIOTTO	MICHELE		Si
DECANDIA	GIUSEPPE		Si

Totale presenti n. 13

Totale assenti n. 8

Risultato legale il numero degli intervenuti il Prof. Angelo DEPALMA nella qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta con l'assistenza del Dott. Vito PALMIERI - Segretario Generale premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

ai sensi dell'art. 49 della legge 18 agosto 2000, n. 267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 04/10/2004 veniva approvato il regolamento generale delle entrate comunali;

VISTO l'art. 19 del D.P.R. 29-9-1973 n. 602, come da ultimo modificato dall'art. 83, comma 23, del D.Lgs. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, il quale stabilisce che:

1. *L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.*
2. *(abrogato).*
3. *In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate :*
  - a) *il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;*
  - b) *l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;*
  - c) *il carico non può più essere rateizzato.*

RILEVATO che le disposizioni contenute nell'art. 19 del D.P.R. 29-9-1973 n. 602, in considerazione del rinvio operato dall'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 26-2-1999 n. 46 trovano diretta applicazione anche ai tributi locali;

VISTO l'art. 2, comma 20, del D.L. 29-12-2010 n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

VISTO l'art. 26 del D.Lgs. 26-2-1999 n. 46, come da ultimo modificato dal comma 2-ter dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 il quale dispone che:

1. *Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.*
- 1-bis. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione.*
2. *Le rate scadono l'ultimo giorno del mese*

VISTO l'art. 14 del predetto regolamento il quale disciplina l'istituto della dilazione di pagamento;

VISTO l'art. 1 comma 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), il quale prevede che

*Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.*

VISTO l'art. 25 della legge 27-12-2002 n. 289 (finanziaria 2003);

Ritenuto opportuno e necessario, a seguito delle modifiche normative succedutesi nel tempo:

- 1) aggiornare la disciplina dell'istituto della dilazione di pagamento delle entrate comunali, modificando ed integrando l'art. 14 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali;
- 2) definire, alla luce dell'esperienza accumulata dall'entrata in vigore della legge n. 296/2006, il limite degli importi minimi di versamento per ciascun tributo di propria competenza;

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, che prevede la possibilità per i Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei cittadini;

Visto il verbale della 2<sup>a</sup> Commissione consiliare "Bilancio - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio - Attività Economiche - Affari Generali" relativo alla seduta del 19/12/2011;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal dirigente del 2° settore ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;

Vista la legge 27/7/2000 n. 212;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

con 12 voti favorevoli (maggioranza) e 1 astenuto (Iannone) espressi per alzata di mano dei 13 consiglieri presenti e votanti.

#### **DELIBERA**

1) di sostituire il comma 2 dell'art 14 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali, con il seguente:

2. La rateizzazione potrà essere concessa fino ad un massimo di un numero di rate mensili non superiore a **36** purché la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà sia determinata da una delle seguenti cause, debitamente documentate:

- **carezza temporanea di liquidità finanziaria;**
- **stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche, settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;**
- **trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;**
- **contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi;**
- **precaria situazione reddituale;**

2) di abrogare il comma 3 ed il comma 4 del suddetto articolo;

3) di integrare l'art. 14 con i seguenti commi

**5. Nell'ipotesi in cui il debitore risulti moroso per addebiti ulteriori rispetto a quelli di cui intende chiedere la rateazione, la dilazione può essere concessa esclusivamente per la totalità degli importi dovuti.**

**6. L'importo minimo di ciascuna rata è fissato in Euro 100,00, derogabile esclusivamente in particolari situazioni di comprovata indigenza, attestata dai servizi sociali dell'Ente.**

**7. Se il contribuente presenta un'istanza di rateazione per un ammontare fino a 5.000,00 euro, la dilazione dovrà essere concessa, a semplice richiesta motivata di parte, nel seguente numero di rate:**

**massimo n. 18 rate per importi fino a 2.000,00 euro;**  
**massimo n. 24 rate per importi da 2001,00 a 3.500,00 euro;**  
**massimo n. 36 rate per importi da 3.501,00 a 5.000,00 euro.**  
**8. Se il contribuente presenta un'istanza di rateazione per un ammontare superiore a 5.000,00 (cinquemila/00) euro, la dilazione dovrà essere concessa per un numero massimo di rate pari a 60, previo accertamento della sussistenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.**

- 4) Di inserire dopo l'art. 14 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali il seguente ulteriore articolo:

#### **Articolo 14-bis**

##### **Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi relativi ai tributi comunali**

- 1.** Sono stabiliti, per ogni tributo, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, in base alle peculiarità, durate, differenti modalità di versamento, di applicazione e di calcolo degli stessi, tenendo conto del principio secondo il quale la soglia minima di riferimento è da intendersi riferita all'anno solare.
- 2.** Il versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) non è dovuto se di importo inferiore a **2 euro**.
- 3.** Il versamento della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) non è dovuto se di importo inferiore a **4 euro**. Il versamento della Tassa giornaliera di smaltimento rifiuti è sempre dovuto, senza esclusione per importi minimi, salvo quanto previsto dalle vigente normativa in materia di arrotondamenti.
- 4.** Il versamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), relativa ad occupazioni permanenti, non è dovuto se di importo inferiore a **4 euro**. Il versamento della TOSAP per occupazioni temporanee è **sempre dovuto**, senza esclusione per importi minimi, salvo quanto previsto dalle vigente normativa in materia di arrotondamenti.
- 5.** Il versamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità, relativo a fattispecie pubblicitarie a cui il tributo è applicato per anno solare, non è dovuto se di importo inferiore a **4 euro**. Il versamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità per fattispecie pubblicitarie di durata inferiore all'anno è **sempre dovuto**, senza esclusione per importi minimi, salvo quanto previsto dalle vigente normativa in materia di arrotondamenti.
- 6.** Per i tributi e per le fattispecie non comprese esplicitamente nei commi precedenti il versamento è **sempre dovuto**, senza esclusione per importi minimi, salvo quanto previsto dalle vigente normativa in materia di arrotondamenti.

- 5) Di dare atto che, a seguito delle modificazioni ed integrazioni operate, l'attuale formulazione dell'art. 14 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali risulta essere la seguente:

#### **Articolo 14**

##### **Dilazione del pagamento**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, per le somme iscritte nei ruoli coattivi, nel caso di temporanea, obiettiva e comprovata situazione di difficoltà finanziaria dello stesso, può concedere la rateizzazione del pagamento.
2. La rateizzazione potrà essere concessa fino ad un massimo di un numero di rate mensili non superiore a **36** purché la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà sia determinata da una delle seguenti cause, debitamente documentate:
  - **carenza temporanea di liquidità finanziaria;**
  - **stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche, settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;**
  - **trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;**
  - **contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi;**

- **precaria situazione reddituale;**

3. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate anche non consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo iscritto a ruolo diventa automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

4. Sull'importo rateizzato si applicano gli interessi al tasso indicato nell'art. 21, comma 1, del DPR 602/1973.

**5. Nell'ipotesi in cui il debitore risulti moroso per addebiti ulteriori rispetto a quelli di cui intende chiedere la raeazione, la dilazione può essere concessa esclusivamente per la totalità degli importi dovuti.**

**6. L'importo minimo di ciascuna rata è fissato in Euro 100,00, derogabile esclusivamente in particolari situazioni di comprovata indigenza, attestata dai servizi sociali dell'Ente.**

**7. Se il contribuente presenta un'istanza di rateazione per un ammontare fino a 5.000,00 euro, la dilazione dovrà essere concessa, a semplice richiesta motivata di parte, nel seguente numero di rate:**

- massimo n. 18 rate per importi fino a 2.000,00 euro;
- massimo n. 24 rate per importi da 2001,00 a 3.500,00 euro;
- massimo n. 36 rate per importi da 3.501,00 a 5.000,00 euro.

**8. Se il contribuente presenta un'istanza di rateazione per un ammontare superiore a 5.000,00 (cinquemila/00) euro, la dilazione dovrà essere concessa per un numero massimo di rate pari a 60, previo accertamento della sussistenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.**

- 6) di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, entro giorni trenta dalla data di esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali - Ufficio del Federalismo Fiscale;
- 7) di disporre altresì la pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
- 8) di trasmettere copia della presente deliberazione ad ABACO S.p.A., Concessionario della gestione ordinaria, nonché della gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate comunali, per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa l'attuazione di tutte le iniziative necessarie a favorire la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti delle aliquote e delle agevolazioni deliberate.

Tutti gli interventi effettuati e le discussioni avvenute sono integralmente riportate nella resocontazione fonica agli atti.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appreso sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to A. DEPALMA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to V. PALMIERI

Prot. N. 1725

li 27 DIC. 2011'

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

Addi 27 DIC. 2011.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

*dot. Vito Palmieri*

Si attesta di aver espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

IL DIRIGENTE \_\_\_ SETTORE

F.to \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

F.to A. D. DECANDIA

Si attesta di aver espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

IL DIRIGENTE \_\_\_ SETTORE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Giovinazzo, 27 DIC. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale, visti gli atti d'Ufficio,

### A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi da \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (artt. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Addi, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE